

REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI NATURA ECONOMICA

Sommario

<i>Premessa</i>	3
<i>Finalità degli interventi</i>	3
Art. 1 (Destinatari)	4
Art. 2 (Percorso Metodologico)	4
Art. 3 Stato di bisogno: definizione	4
Art. 4 tipologie di intervento	5
Art. 5 (Contributo Straordinario)	5
Art. 6 (Contributo Ordinario temporaneo)	5
Art. 7 (Contributo Ordinario a tempo prolungato)	5
Art. 8 (intervento economico con onere di restituzione)	6
Art. 9 (Contributo per il pagamento delle rette in strutture residenziali)	6
Art. 10 (Modalità di accesso)	7
Art. 11 (Iter procedurale per l'erogazione di contributi economici)	8
Art. 12 (Procedure di attivazione)	8
Art. 13 (Progetto individualizzato)	8
Art. 14 (Verifica e monitoraggio del progetto)	9
Art. 15 (Modalità di erogazione)	9
<i>Allegato A</i> – griglia di valutazione della situazione	10
<i>Allegato B</i> – misure di intervento economico	11
<i>Allegato C</i> – modulistica domanda di contributo	12
<i>Allegato D</i> – progetto individuale personalizzato e contratto con l'utente	13

PREMESSA

Con questo regolamento si intende disciplinare l'area del sostegno economico, a favore di persone singole o nuclei familiari in stato di bisogno, volta ad assicurare i mezzi per far fronte alle esigenze vitali minime e a sostenere la persona promuovendone capacità e risorse, compatibilmente alle disponibilità finanziarie a disposizione dalle Amministrazioni Comunali.

Gli interventi economici vengono disciplinati nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri previsti agli articoli: 16, comma 4; 22 comma 2 lett. A; 23 e 25 della legge quadro sugli interventi e servizi sociali n. 328/2000, quali misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito.

Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento vengono applicate le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come determinate dal D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, oltre ai criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

FINALITA' DEGLI INTERVENTI

1. Con gli interventi di assistenza economica si mira a tutelare organicamente e garantire a persone e famiglie in stato di bisogno i mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze in qualsiasi fase della loro esistenza, contrastando l'esclusione sociale ed offrendo l'opportunità di raggiungere l'autonomia di vita anche a quelle persone economicamente più deboli, concorrendo al superamento dello stato di indigenza, stimolando l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale, migliorando il benessere della persona.
2. L'esercizio delle funzioni di assistenza economica connesse alla erogazione dei contributi dovrà sempre essere riferito ai criteri di omogeneità degli interventi a parità dei bisogni, al rispetto delle opzioni individuali in riferimento alle risposte esistenti, compatibilmente alla adeguatezza delle stesse al bisogno rilevato.
3. L'adozione dell'intervento economico nell'ambito di un "progetto partecipato" definito consensualmente tra il Servizio Sociale Comunale e il cittadino dovrà altresì caratterizzare ogni intervento ed azione posta in essere, in vista del superamento della situazione di indigenza e di dipendenza, o dell'attenzione a non fare decadere una condizione di fragilità esistenziale. Il Servizio Sociale potrà avvalersi di altri soggetti istituzionali o del privato sociale convenzionato, informandoli compiutamente delle finalità, dei criteri e delle misure adottate dal presente Regolamento e verificando le modalità e la congruità dell'utilizzo delle risorse comunali eventualmente assegnate rispetto agli obiettivi.
4. Parimenti nello sviluppo dei progetti individualizzati dovranno sempre essere sollecitate ed acquisite, per quanto possibile la responsabilità e le capacità anche residue di promuovere la propria autonomia da parte della persona o della famiglia interessate.
5. I contributi economici mirano soprattutto ad assicurare il ripristino del regolare proseguimento delle consuete e normali condizioni di vita vissute dai soggetti interessati.
6. Pertanto per sua natura il contributo economico deve di norma avere una durata predefinita e non può andare oltre l'anno di erogazione.

Art. 1 (Destinatari)

Sono destinatari degli interventi di natura economica, di cui al presente regolamento:

- tutti i cittadini residenti nei Comuni del Distretto sociale;
- i profughi, gli stranieri e gli apolidi in conformità a quanto previsto dall'art. 129 c. 1 lett h) del D.Lgs. 112/98.

Art. 2 (Percorso Metodologico)

Il contributo di natura economica si colloca quale strumento all'interno del processo di aiuto che si definisce concretamente nella condivisione e nella stesura di un progetto personalizzato.

Per la gestione dell'iter diretto ad attivare interventi assistenziali che presuppongono la elaborazione di un progetto socio-assistenziale individualizzato si dovrà osservare la seguente procedura :

1. L'Assistente Sociale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto.
2. A tal fine, l'Assistente Sociale procede con la valutazione della situazione e in particolare delle motivazioni che hanno dato luogo alla domanda di natura economica, cercando di approfondire quali possano essere stati gli eventi critici che hanno portato alla manifestazione del disagio.
3. Il processo si conclude con la definizione di un contratto, rappresentato dal progetto personalizzato sottoscritto dalle parti (Assistente Sociale, utenti, altri soggetti della rete coinvolti).

Art. 3 Stato di bisogno: definizione

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l'accesso ai contributi economici oggetto del presente regolamento.

Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- b) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono o rendano necessari interventi socio – assistenziali;
- c) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari.

Art. 4 tipologie di intervento

Al fine di migliorare la qualità della vita e di consentire il raggiungimento di condizioni minime di autonomia e di indipendenza economica ai cittadini (di cui all'articolo 1 del presente regolamento), il Servizio Sociale Comunale promuove e realizza un quadro di interventi economici quali:

1. contributo straordinario;

2. contributo ordinario temporaneo;
3. contributo ordinario a tempo prolungato;
4. intervento economico con onere di restituzione
5. contributo per il pagamento delle rette in strutture residenziali.

Art. 5 (Contributo Straordinario)

Qualora venga rilevato dall'Assistente Sociale del Comune un bisogno legato ad un evento critico non prevedibile, tale per cui sopraggiunga una difficoltà a poter adempiere alle normali condizioni di vita o un'impossibilità temporanea della capacità di reddito che comprometta un dignitoso tenore di vita, può essere concesso un contributo economico straordinario.

Lo stato di bisogno che consente l'accesso al contributo economico straordinario è quello relativo alle situazioni di decesso improvviso, malattia invalidante, disoccupazione o cassa integrazione, carcerazione, abbandono da colui che rappresenta la fonte di sostentamento familiare.

Con la dizione contributo straordinario si intende quindi l'erogazione di somme una tantum, risolvibile con un unico intervento economico.

Art. 6 (Contributo Ordinario temporaneo)

Qualora venga rilevato dall'Assistente Sociale del Comune un bisogno legato a situazioni a rischio di marginalità sociali a causa di una difficoltà ad affrontare i passaggi del ciclo di vita (nascita di un bimbo, aggravamento stato di salute dell'anziano a domicilio, ecc), può essere concesso un contributo economico ordinario temporaneo.

Con la dizione contributo ordinario temporaneo, si intende l'erogazione di somme di denaro di cui all'art. 4, risolvibili con interventi economici per un periodo variabile da tre a sei mesi eventualmente rinnovabili, previa valutazione dell'Assistente Sociale.

Art. 7 (Contributo Ordinario a tempo prolungato)

Qualora venga rilevato dall'Assistente Sociale del Comune un accertato stato di disagio e/o isolamento sociale tale per cui non si prevedono sostanziali miglioramenti a breve scadenza (cronicità che non si risolve a breve termine ma in attesa di riconoscimento), può concesso un contributo economico ordinario a tempo prolungato.

Con la dizione contributo ordinario a tempo prolungato, si intende l'erogazione di somme di denaro di cui all'art. 4, risolvibili con interventi economici a per un periodo variabile da uno a sei mesi previo valutazione dell'Assistente Sociale.

Art. 8 (intervento economico con onere di restituzione)

Così come previsto dall'art. 16 della legge 328/00, i Comuni, al fine di sostenere le responsabilità individuali e familiari ed agevolare l'autonomia finanziaria qualora non siano in grado di accedere al normale sistema creditizio possono concedere intervento economico con onere di restituzione.

L'utilizzo è funzionale al superamento di situazioni contingenti e circostanziate,

riferite a condizioni abitative, inerenti al lavoro, allo studio o comunque ogni altra situazione di criticità nel cui superamento si ravvisa la tutela della dignità della persona e/o del nucleo familiare o il mantenimento dell'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale.

Gli eventi critici che costituiscono condizioni di accesso alla misura del prestito economici sono:

- sfratto esecutivo
- perdita di lavoro in nucleo familiare monoreddito
- presenza di patologia invalidante
- pignoramento di patrimonio mobiliare e immobiliare
- sospensione utenze domestiche per morosità
- difficoltà economica causata da vedovanza o allontanamento del soggetto percettore di reddito

L'ammontare della somma resa disponibile al cittadino richiedente ed i tempi di restituzione vengono definiti all'interno del progetto assistenziale individuale.

L'Assistente Sociale procede alla valutazione dell'istanza mediante colloqui finalizzati alla conoscenza della situazione problematica. Nel corso dell'istruttoria l'Assistente Sociale responsabile del caso è tenuto ad acquisire ogni elemento utile a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del nucleo familiare dell'indigente anche al fine di verificare la capacità di restituzione del prestito.

L'assistente sociale responsabile del caso predisporrà, insieme al richiedente, un progetto di intervento comprensivo delle modalità di erogazione e dell'elaborazione di un piano di restituzione personalizzato e aderente alle esigenze del destinatario.

Il progetto di intervento verrà formalizzato in un contratto sottoscritto dalle parti, che prevede l'ammontare della somma resa disponibile al prestito, le quote ed i tempi di restituzione (allegato 3 b). La proposta di concessione del prestito viene sottoposta all'organo competente per opportuna approvazione.

In caso di mancata ottemperanza a quanto previsto nel contratto di cui sopra, il Servizio Sociale comunale provvederà ad effettuare accertamenti sulle cause dell'insolvenza ed in ogni caso non erogherà ulteriori contributi e/o agevolazioni economiche.

Art. 9 (Contributo per il pagamento delle rette in strutture residenziali)

Il ricorso al collocamento di anziani o disabili in strutture residenziali è subordinato alla verifica dell'impossibilità della permanenza al proprio domicilio dei soggetti richiedenti.

L'onere del pagamento della retta è a carico, in ordine di priorità:

- dal soggetto ricoverato
- dai parenti tenuti per legge al mantenimento così come disciplinato all'art. 441 del codice civile
- del Comune che in caso di in capienza interverrà nei limiti previsti di seguito riportati.

Non si procede all'erogazione del contributo per i richiedenti che siano proprietari d'immobili, salvo che gli stessi non siano privi di valore commerciale o non costituiscono l'abitazione principale dei tenuti al mantenimento, alla medesima condizione è assimilata la vendita d'immobili a parenti e/o le donazioni effettuate nell'ultimo triennio.

Regolamento erogazione dei contributi di natura economica

Ufficio di Piano Distretto Sociale (Paullo)

Al fine di garantire un principio di equità per cui i parenti tenuti agli alimenti collaborano alla spesa in maniera direttamente proporzionale alle proprie sostanze (così come definito da dichiarazione ISEE), secondo le seguenti ripartizioni.

Caso A

- a) coniuge
- b) figli
- c) genitori
- d) nipoti (figli dei figli)

compartecipano alla spesa per il ricovero secondo le seguenti percentuali

fascia minima ISEE	Fascia minima ISEE	% contribuzione tenuti agli alimenti
Da zero Euro	A 5.000 Euro	0%
Da 5.001 Euro	A 7.500 Euro	10%
Da 7.501 Euro	A 10.000 Euro	20%
Da 10.001 Euro	A 12.500 Euro	35%
Da 12.501 Euro	A 15.000 Euro	50%
Da 15.501 Euro	A 17.500 Euro	65 %
Da 17.501 Euro	A 20.000 Euro	80%
Da 20.001 Euro	A oltre	100%

Caso B

- a) genero
- b) nuora
- c) suocero
- d) suocera
- e) fratello
- f) sorella

compartecipano alla spesa per il ricovero secondo le percentuali nella tabella sopra riportate, ma con una riduzione del 10% della quota, definita sempre rispetto alla fascia ISEE assegnata.

La retta massima oltre il quale il Comune non contribuisce alla spesa è fissata a 65 Euro giornalieri. Resta a totale carico della famiglia, che liberamente ha facoltà di scelta, la copertura della quota eccedente il contributo determinato dalla compartecipazione delle spese del Comune.

Per gli inserimenti in strutture residenziali per disabili la differenza della quota della retta oltre il valore della retta massima individuata per le strutture residenziale per gli anziani (€ 65) resta a carico dei Comuni.

Art. 10 (Modalità di accesso)

In conformità a quanto previsto dalla normativa la porta di accesso all'erogazione di interventi di natura economica è costituita dal segretariato sociale professionale, presso il servizio sociale del Comune.

Pertanto le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, su appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, previo colloquio con l'Assistente Sociale di riferimento.

La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali quali SERT, CPS, Consulteri ecc., si procederà d'ufficio ad acquisire una aggiornata relazione, ove ritenuto necessario.

Analogamente potrà essere richiesta d'ufficio documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente.

Le Assistenti Sociali sono tenute ad aiutare i richiedenti nella compilazione della richiesta, qualora questi fossero nell'impossibilità o manifestassero difficoltà.

Art. 11 (Iter procedurale per l'erogazione di contributi economici)

Per accedere all'intervento di natura economica, gli interessati dovranno presentare apposita domanda al Servizio Sociale Comunale (allegato C°), allegando:

- attestazione ISEE (non superiore ai 20.000,01 Euro, come soglia di accesso);
- dichiarazione sulla situazione economica attuale con l'indicazione dell'attività di lavoro o di impresa svolta dal richiedente e/o dai componenti il suo nucleo familiare e qualsiasi altro documento accertante la capacità di restituzione del prestito (es. ultima busta paga);
- l'esplicitazione del motivo per cui viene richiesto il contributo e l'indicazione di spesa attinente tale motivo;
- dichiarazione di avere conoscenza che, nel caso di concessione del prestito, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 109/1998
- documentazione relativa alle spese sostenute dal nucleo familiare (bollette, ricevute affitto, ricevute per spese sanitarie, scolastiche, e cc.).

In relazione alla valutazione della situazione, anche ai fini dell'individuazione dei requisiti di accesso, l'Assistente Sociale si avvale di una griglia di cui in allegato. In relazione alla situazione emersa attraverso tale strumento, verrà formulato un progetto individualizzato nel quale saranno evidenziate le misure di intervento.

Tale progetto dovrà essere redatto entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa necessaria all'erogazione del contributo.

Art. 12 (Procedure di attivazione)

Sulla base del bisogno espresso, ha inizio la conoscenza della situazione da parte dell'Assistente Sociale attraverso una prima valutazione, la raccolta della documentazione (ISEE, dati anagrafici ed economici attuali) ed una eventuale visita domiciliare.

In caso di sostanziali variazioni della situazione economica attuale rispetto a quella dell'anno precedente è previsto il ricalcolo del valore ISEE.

Art. 13 (Progetto individualizzato)

Sulla base del progetto individualizzato e condiviso con il cittadino, l'Assistente Sociale definisce quale possibile strumento di cambiamento la concessione di un intervento di natura economica. Tale processo di aiuto prevede una formalizzazione del progetto che andrà ad individuare:

1. finalità e obiettivi
2. i contraenti
3. i reciproci compiti e le modalità di gestione del contributo economico
4. la durata e la natura dell'intervento
5. la verifica del progetto
6. la valutazione, l'eventuale modifica dei contenuti e la chiusura del progetto individualizzato;

Art. 14 (Verifica e monitoraggio del progetto)

In itinere l'Assistente Sociale verifica e monitora l'andamento del progetto, valutando la coerenza della scelta dello strumento economico rispetto alla situazione di bisogno e prevedendo la possibilità di integrare e/o sostituire lo stesso con altre forme di sostegno. La valutazione sarà sottoposta a validazione di un'equipe di valutazione costituita dal Responsabile di Settore/Servizio e dagli Assistenti Sociali del territorio Comunale.

Le rendicontazioni relative all'erogazione dei contributi economici saranno trasmessi regolarmente all'Ufficio di Piano contestualmente all'entità dei contributi erogati.

Art. 15 (Modalità di erogazione)

La proposta di contributo viene convalidata dai soggetti individuati all'interno dei singoli Comuni del Distretto Sociale. La conclusione del procedimento e la comunicazione ai soggetti interessati deve avvenire entro 15 giorni dalla riunione dell'equipe di valutazione.

Qualora il contributo preveda un'erogazione diretta, tale somma di denaro viene corrisposta mediante mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria comunale.

Allegato A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE

INDICATORE	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
ISEE	da 0 a 7.000,00	10
	da 7.000,01 a 11.000,00	8
	da 11.000,01 a 15.000,00	6
	da 15.000,01 a 18.000,00	4
	da 18.000,01 a 20.000,00	2
	da 20.000,01	0
	in presenza di accompagnamento o erogazione di altro intervento economico finalizzato a bisogni analogo	-1
max 10 punti	precedenti interventi economici erogati nella precedente annualità per finalità analoghe al bisogno rilevato.	-1
SITUAZIONE economico familiare	riconoscimento o attesa di riconoscimento di invalidità e/o disabilità (1 p.to se attività lavorativa regolare, 3 punti se discontinua)	3,6
	situazioni eccezionali (es. calamità naturali)	3,6
	maternità in situazioni di contratti discontinui (2 p.ti, se situazione di stranieri senza carta soggiorno o situazioni lavorative particolari per cui non c'è la possibilità di usufruire dell'AMAT, 2,5 p.ti)	3,
	in attesa di riconoscimento pensione INPS	1,3
	disoccupazione (se > 4 anni 1 p.to)	2,5
	cassa integrazione	2
	Nuclei familiari in stato di abbandono per assenza del portatore di reddito	4
	max 20 punti	
SITUAZIONE SOCIO/AMBIENTALE	assenza di rete primaria o secondaria di supporto	5
	eventi critici legati alla presenza di familiari in carico ai servizi territoriali	5
	situazioni di isolamento/difficoltà ad integrarsi sul territorio	3
	sfratto	0,75
	sfratto e in attesa di assegnazione alloggio ERP	1,25
max 15 punti		
	totale punteggio massimo	45
	punteggio minimo di accesso	15

Allegato B – MISURE DI INTERVENTO ECONOMICO

CONTRIBUTI STRAORDINARIO E ORDINARIO TEMPORANEO

PUNTEGGIO	CONTRIBUTO
da 15 a 24 p.ti	200 €
da 25 a 29 p.ti	400 €
da 30 a 34 p.ti	600 €
da 35 a 39 p.ti	800 €
da 40 a 44 p.ti	1.000 €
45 punti	1.200 €

CONTRIBUTO ORDINARIO A TEMPO PROLUNGATO

PUNTEGGIO	CONTRIBUTO
da 20 a 34 p.ti	100 € x 3 mesi prorogabili sino a 6 mesi totali
da 35 a 45 p.ti	200 € x 3 mesi prorogabili sino a 6 mesi totali